



11207-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da
Giovanni Liberati - Presidente -
Andrea Gentili
Emanuela Gai
Alessio Scarcella
Ubalda Macrì - Relatore -
ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 1274
16/10/2020
R.G.N. 19719/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla (omissis) S.r.l., in persona del
legale rappresentante *pro tempore*,
avverso l'ordinanza in data 21/05/2020 del Tribunale di Lecco,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 21 maggio 2020 il Tribunale del riesame di Lecco,
decidendo a seguito di annullamento con rinvio per motivi processuali-da parte di
questa Sezione con sentenza del 21/01/2020 n. 9076, ha rigettato il ricorso
presentato dalla (omissis) S.r.l. avverso il decreto di
sequestro probatorio emesso in data 2 agosto 2019 dal Pubblico ministero
nell'ambito del procedimento n. 3265/19 (mod. 44).

2. La società ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
Con il primo lamenta la violazione di legge per assenza di motivazione,
perché apparente, non pertinente alla fattispecie concreta ed incongrua, nonché,
in subordine, perché contraddittoria, illogica ed incomprensibile.

Ubalda Macrì
G. Liberati

Espone che l'accesso al sistema informatico della società di diritto olandese
(omissis) BV, soggetto non sottoposto ad accertamento tributario,
nell'ambito della verifica avviata nel luglio 2019 a carico della (omissis)
(omissis) S.r.l., era stato abusivo, dal momento che i finanziari avevano
preteso dal responsabile della sicurezza informatica della (omissis) le credenziali
per l'accesso remoto al server della società olandese, server collocato al di fuori
dei locali aziendali, all'estero, e di pertinenza di una società diversa da quella
verificata. Lamenta che il Tribunale del riesame, pur prendendo atto di tale
doglianza e richiamandola nell'ordinanza impugnata, aveva sostenuto, per contro,
che i militari avevano agito in virtù dei loro poteri di polizia giudiziaria, in
adempimento del loro dovere di accertare l'esistenza di reati e di impedirne la
consumazione. Tale motivazione era incoerente rispetto al caso in esame, nel
quale i finanziari avevano svolto un'indagine amministrativa finalizzata
all'accertamento di violazioni tributarie. La circostanza era emersa ed era risultata
documentalmente provata dal verbale di operazioni compiute il 3 luglio 2020, nel
quale il Nucleo PEF della Guardia di finanza di Lecco aveva dato atto della
prosecuzione delle operazioni di verifica iniziate il giorno precedente e finalizzate
al controllo della società. Nel processo verbale del 2 luglio 2019 era scritto che i
militari si erano recati presso la sede della società al fine di eseguire un controllo
fiscale, ai sensi e per gli effetti degli art. 52 e 63 d.P.R. n. 633 del 1972, 33 d.P.R.
n. 600 del 1973, 2 d.lgs. n. 68 del 2001 e l. n. 4 del 1929. Sostiene che, a
differenza di quanto argomentato dal Tribunale del riesame, nessun dubbio v'era
sul fatto che le funzioni svolte dai militari costituivano esplicazione concreta dei
poteri di polizia tributaria e che si trattasse quindi di un atto amministrativo.

Ritiene la motivazione apparente ed in subordine illogica e contraddittoria,
laddove il Tribunale del riesame aveva affermato che la polizia giudiziaria aveva
esercitato i suoi poteri, per un verso, nell'ambito delle attività amministrative e,
per altro verso, nell'ambito delle funzioni di polizia giudiziaria.

Ricorda che, nonostante il responsabile della sicurezza informatica avesse
consegnato le password contro la sua volontà, come dichiarato nel verbale del 3
luglio 2020, il Tribunale del riesame aveva affermato che non era stato allegato
alcun elemento di prova, testimonianza, documento da cui potesse emergere che
i militari avessero esercitato un potere coercitivo o un vero e proprio abuso di
potere.

Con il secondo deduce la violazione di legge in ordine all'applicazione
dell'art. 240 cod. proc. pen. e chiede l'annullamento dell'ordinanza che non aveva
annullato il sequestro di documenti formati illegalmente e soggetti alla procedura
di distruzione.

Sostiene che l'accesso al sistema informatico della società olandese,
nell'ambito delle operazioni di verifica nei suoi confronti, era stato compiuto in

MA
G. Mancini

violazione dell'art. 615-ter cod. pen., siccome i militari, che non potevano accedere ad un server estero e di pertinenza di un soggetto diverso da quello sottoposto alla verifica fiscale, avevano ordinato al responsabile della sicurezza la consegna delle credenziali necessarie all'accesso da remoto ed avevano acquisito la copia dell'intero sistema. Ritiene che le copie informatiche illegalmente formate dovessero essere distrutte. Ricorda che il reato dell'art. 615-ter cod. pen. è perseguibile d'ufficio laddove commesso da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Lamenta che il Tribunale non aveva spiegato per quale motivo l'accesso non era stato abusivo.

Con il terzo denuncia la violazione di legge perché il decreto di sequestro non era stato emesso sulla base di una specifica notizia di reato, bensì sulla base di aprioristici sospetti finalizzati al controllo preventivo e generalizzato sull'operato del contribuente. Lamenta che il decreto non aveva descritto, neppure sommariamente, la fattispecie delittuosa, con la conseguenza che il mezzo di ricerca della prova aveva assunto una finalità meramente esplorativa. Osserva che nel decreto non erano stati indicati, nemmeno sommariamente, né gli elementi costitutivi del reato ipotizzato (il superamento delle soglie di punibilità, il *quantum* e la tipologia delle imposte presuntivamente evase), né il soggetto attivo del reato, né in cosa sarebbe consistita la condotta illecita.

A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, era da ritenersi inadeguato ed insufficiente il richiamo all'articolo di legge che si assumeva violato, dal momento che non consentiva di comprendere nulla in relazione alle ragioni che avevano spinto il Pubblico ministero a disporre il provvedimento e, d'altra parte, perché si prestava a giustificare, a posteriori, qualunque esito dell'attività di ricerca della prova. Nessuna valutazione autonoma era stata eseguita in ordine alla pertinenzialità delle cose rispetto al reato. Il provvedimento aveva indicato come oggetto del sequestro il complesso della documentazione informatica ottenuta mediante integrale estrazione dal server della società olandese di una massa di atti generici, indistinti e non selezionati. Nel decreto di sequestro probatorio non si rinveniva nemmeno l'esigenza probatoria concretamente perseguita nell'immediato con il sequestro dei beni. Il Pubblico ministero si era limitato ad indicare nel decreto la necessità di acquisire i file contenuti nei due hard disk predisposti dalla Guardia di finanza "al fine di esaminare il contenuto dei medesimi". Aggiunge che, in considerazione dell'espresso obbligo di autonoma valutazione del decreto di sequestro probatorio introdotto dalla l. n. 47 del 2015, non era legittimo il mero richiamo recettizio all'atto di polizia giudiziaria rappresentato dalla comunicazione della notizia di reato del 2 agosto 2019, quale autonoma motivazione del decreto di sequestro probatorio. Osserva che il Pubblico ministero aveva operato un'adesione acritica e illegittima alle scelte della polizia giudiziaria, dinanzi alla quale il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il

W

G. L. N. G.

decreto impugnato con restituzione dei beni all'avente diritto. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, la comunicazione della notizia di reato non conteneva una dettagliata esposizione dei fatti, bensì solo degli elementi di mero sospetto. Quanto alla società olandese, l'informativa della Guardia di finanza indicava come ipoteticamente sussistente sia il fenomeno della stabile organizzazione, sia quello della esterovestizione, vale a dire due situazioni opposte ed incompatibili tra di loro. Pertanto, l'ordinanza era nulla nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il decreto di sequestro probatorio oggetto di riesame, nonostante la carente indicazione di una fattispecie criminosa compiutamente descritta, della pertinenzialità delle cose sequestrate rispetto al reato ipotizzato, della finalità probatoria e di un'autonoma valutazione al riguardo. In definitiva, il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto sufficiente il richiamo alla nota della Guardia di finanza, nonostante l'obbligo di un'autonoma valutazione. In ogni caso, nemmeno la nota della polizia giudiziaria aveva riportato l'indicazione dei presupposti necessari a giustificare la misura coercitiva, trattandosi di una nota generica e contenente solo elementi di sospetto, peraltro contraddittori tra di loro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso infondato.

Secondo le Sezioni Unite Botticelli (sent. n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01), il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

Nel caso in esame il Pubblico ministero ha indicato il reato per il quale sta procedendo, cioè la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, ed ha idoneamente motivato il sequestro del materiale informatico selezionato dalla Guardia di finanza perché utile a verificare l'ipotesi accusatoria formulata, in quanto idoneo a consentire di accertare i legami tra la società italiana e quella olandese e le relative modalità. Non è necessario in questa fase ipotizzare uno specifico reato a carico della società olandese, posto che l'indagine è relativa alla società italiana con quella collegata. Pertanto, ciò che il Pubblico ministero ha indicato nel provvedimento di sequestro risulta sufficiente a illustrare le finalità probatorie del decreto, costituite dall'accertamento dei rapporti tra la società italiana e quella olandese in funzione della ipotesi di reato prospettata.

La segnalazione all'Autorità giudiziaria è partita dalla verifica fiscale ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e degli altri tributi che la Guardia di finanza ha avviato d'iniziativa, nell'ambito delle generali funzioni attribuitele ai fini della ricerca, prevenzione e repressione e violazioni in materia di entrate dello Stato,

M
gli h nel

delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione europea, nonché ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento delle imposte dovute e per la repressione delle violazioni dal d.lgs. n. 68 del 2001, dalla l. n. 4 del 1929, dai d.P.R. n. 600 del 1973 e 633 del 1972. Il verbale delle operazioni compiute ha riportato in dettaglio tutte le attività e ha dato conto del rispetto delle regole nell'acquisizione dei dati informatici.

Il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che non risultano commessi abusi di potere da parte dei finanziari, i quali hanno ottenuto i dati informatici, ivi compresi quelli della società olandese, a seguito del legittimo esercizio dei poteri di polizia amministrativa loro conferiti dalla legge, e cioè richiedendoli all'incaricato della società ricorrente, che non poteva lecitamente rifiutarsi di consentire l'accesso da parte dei finanziari, proprio perché questi li avevano richiesti nell'esercizio legittimo di dette attribuzioni, cosicché non risulta esservi stata alcuna coartazione strumentale all'accesso a tali dati. Una volta estratti questi dati, i militari hanno trasmesso all'Autorità giudiziaria l'informativa della notizia di reato per l'apertura del procedimento penale. Ed invero, i finanziari svolgono, al contempo, funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria nelle materie di loro competenza. Si veda da ultimo sul tema la recente ordinanza della Cass. civ., Sez. 6-T, n. 20358 del 28/09/2020. Pertanto, non è configurabile in questo caso il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 615-ter cod. pen., siccome rientra nei compiti dei militari acquisire tutti gli elementi di prova utili e pertinenti all'accertamento delle violazioni tributarie e il Tribunale del riesame ha motivatamente escluso l'abuso. Non risultano quindi elementi per giustificare l'applicazione dell'art. 240 cod. proc. pen.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso, il 16 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Upalda Macri



Il Presidente

Giovanni Liberati

